

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 226 DEL 01.07.2019

OGGETTO: AFFARI GENERALI – RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE
DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI

L'anno duemiladiciannove il primo del mese di luglio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	X
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	X
TOSI SILVIO	ASSESSORE	X
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	X
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	X
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	X
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	X

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

AFFARI GENERALI – RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione GC n. 19 del 19.1.2012 sono stati determinati, a far data dal 1.2.2012, gli importi relativi all'indennità di funzione mensile da corrispondere al Sindaco, al Vice-Sindaco e agli Assessori e precisamente:
 - ✓ Sindaco € 2.733,09 lordi;
 - ✓ Vice-Sindaco € 1.639,85 lordi;
 - ✓ Assessori € 1.639,85 lordi,
- gli importi di cui sopra appaiono sensibilmente inferiori rispetto a quanto corrisposto da Comuni territorialmente vicini appartenenti alla medesima fascia demografica di Biella e non risultano proporzionati rispetto all'impegno richiesto a Sindaco, Vice-Sindaco e Assessori per l'esercizio delle rispettive funzioni, specie in caso di svolgimento dell'incarico a tempo pieno ed in esclusiva;
- quanto sopra potrebbe rendere difficoltoso il pieno rispetto del principio costituzionale di libertà di accesso alle funzioni pubbliche;
- appare pertanto opportuno aumentare l'importo dell'indennità di funzione da corrispondere ai componenti della Giunta Comunale, pur garantendo il permanere delle compatibilità economiche;

Visti:

- il Decreto del Ministro dell'Interno 4.4.2000 n.119, recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;
- l'art. 1, comma 54, della legge 266/2005, ai sensi del quale le indennità e i gettoni di presenza di cui sopra sono rideterminati in diminuzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- la deliberazione GC n. 3 del 10.1.2006 con la quale, per effetto di quanto disposto dalla legge 266/2005, l'indennità di funzione mensile spettante al Sindaco fu rideterminata in Euro 3.904,42 lordi;
- l'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale, con Decreto del Ministro dell'Interno da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. stesso, gli importi delle indennità di funzione di cui sopra dovevano essere diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, nella misura pari al 7% per i Comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti;

Rilevato che:

- il Decreto del Ministro dell'Interno previsto dal D.L. 78/2010 ad oggi non risulta emanato;
- la Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n.1/2012 ha precisato che la riduzione della misura delle indennità disposta dalla legge 266/2005 ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità stesse e non può essere prospettata la possibilità di riespandere i valori delle indennità così come erano prima dell'entrata in vigore della legge 266/2005 stessa;
- il Ministero dell'Interno, con parere n. 15900/TU/086 del 19.3.2014 ha precisato che l'effetto di sterilizzazione permanente del sistema delle indennità prodotto dalla legge 266/2005 ha trovato conferma nella legge 112/2008 di conversione del D.L. 133/2008;
- la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n.35/2016, ha fissato il seguente principio di diritto, applicabile dunque a tutti i Comuni e non soltanto a quelli direttamente interessati dai commi 135 e 136 dell'art.1 legge 56/2015: *“non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla Tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art.1, comma 54, della legge n.266 del 2005”*, per poi proseguire affermando che, in relazione all'indennità di funzione del Sindaco e degli Amministratori,: *“la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa”*, concludendo affermando che, al riguardo, l'ente locale deve: *“considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000”*, senza dunque *“effettuare un congelamento in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico della detta spesa”*;
- la Sezione Controllo della Corte dei Conti della Toscana, con deliberazione n. 3/PAR dell'8.2.2018 ha affermato che l'ente locale può sempre procedere, a sua discrezione, ad una nuova determinazione delle indennità di funzione degli Amministratori al fine di attualizzarle e garantire parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche, sempre tuttavia restando sotto la soglia legale stabilita dal D.M. 119/2000 come rideterminata dalla legge 266/2005;
- la Sezione Controllo della Corte dei Conti del Veneto, con deliberazione n. 428/2018/PAR del 14.11.2018, dopo avere ricostruito il percorso decisionale in senso conforme da parte di numerosi Sezioni Regionali di Controllo, ha ribadito che la decurtazione volontaria al di sotto del limite comune tabellare imposto dall'ordinamento operata da una singola Giunta Comunale non vincola le successive maggioranze politiche, fermo restando l'obbligo normativo della decurtazione del 10% dei valori tabellari di spesa;
- il Comune di Biella non si trova in stato di dissesto e non soggiace a sanzioni e/o penalizzazioni per violazioni degli obblighi derivanti dal rispetto dei vincoli discendenti dal cosiddetto “Patto di Stabilità”;
- all'esito del percorso normativo ed interpretativo di cui sopra, invero non sempre agevole, il limite massimo mensile dell'indennità di funzione per i capoluoghi di provincia appartenenti alla fascia demografica di Biella è pari a Euro 3.718,49 lordi (tabellare D.M. 119/2000 meno 10%), al netto delle maggiorazioni a suo tempo consentite dal suddetto D.M. ma sulla cui attuale applicabilità non v'è certezza;
- il limite massimo mensile dell'indennità di funzione per il Vice-Sindaco e per gli Assessori è pari, rispettivamente, al 75% e al 60% dell'importo stabilito per il Sindaco;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni descritte in premessa, di rideterminare in aumento le indennità di funzione dei componenti della Giunta Comunale in una misura comunque compatibile con gli equilibri di bilancio, anche in considerazione del fatto che il

numero degli Assessori è ora ridotto di una unità rispetto al precedente mandato amministrativo (7 Assessori anziché 8);

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di rideterminare, con decorrenza 1° luglio 2019 nella misura di seguito indicata l'indennità di funzione mensile da corrispondere, per dodici mensilità, ai componenti della Giunta Comunale:
 - ✓ Sindaco euro 3.718,49 lordi;
 - ✓ Vice-Sindaco euro 2.788,86 lordi;
 - ✓ Assessori euro 2.231,09 lordi;
 2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 119/2000, al Presidente del Consiglio Comunale è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella degli Assessori Comunali, fatta salva la possibilità per il Consiglio Comunale di deliberare eventuali differenziazioni nei termini previsti dall'art. 11 del D.M. stesso;
 3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, le suddette indennità sono dimezzate per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa e che pertanto l'impegno di spesa per l'anno corrente sarà assunto dal Dirigente del Settore competente per materia all'esito della verifica di quanto sopra, allocando la spesa stessa al cap. 103010109060 del Bilancio 2019;
 4. di dare atto che le indennità di cui sopra saranno rideterminate qualora il Decreto del Ministro dell'Interno previsto dall'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in legge n.122/2010, alla data odierna non ancora emanato, dovesse stabilire criteri differenti rispetto a quelli ad oggi in vigore;
 5. di dare altresì atto che la misura delle indennità stabilita con il presente atto resterà valida fino all'adozione di una nuova deliberazione di modifica e/o integrazione;
 6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-